

<p align="center"><b>REGOLAMENTO PROVINCIALE PER LA GESTIONE FAUNISTICO-VENATORIA DEGLI UNGULATI – DISCIPLINA DELLA CACCIA DI SELEZIONE</b></p> <p>D.C. 37 del 29/2/2000 e successiva delibera di integrazione n. 122 del 11/ 7/2001</p>	<p align="center"><b>REGOLAMENTO PROVINCIALE PER LA GESTIONE FAUNISTICO-VENATORIA DEGLI UNGULATI</b></p>
<p align="center"><b>CAPO I - PRINCIPI GENERALI</b></p>	<p align="center"><b>CAPO I - PRINCIPI GENERALI</b></p>
<p align="center"><b><u>Articolo 1 - Finalità</u></b></p> <p>1. La Provincia, in osservanza delle vigenti normative ed in considerazione degli strumenti programmatici previsti dalle stesse, al fine di razionalizzare lo sfruttamento delle popolazioni di Artiodattili (ungulati) presenti sul territorio provinciale, intende indirizzare, attraverso il presente Regolamento, i diversi Enti ed Istituti competenti verso un’uniforme impostazione metodologica delle attività gestionali.</p> <p>2. Per conseguire gli scopi di cui al comma precedente, la Provincia ritiene necessario regolamentare in modo dettagliato i seguenti aspetti della gestione faunistico-venatoria degli ungulati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) censimenti;</li> <li>b) determinazione quali-quantitativa della capacità faunistica del territorio;</li> <li>c) programmazione ed esecuzione dei prelievi;</li> <li>d) attività di recupero dei capi feriti;</li> <li>e) verifiche di tipo biometrico e sanitario dei capi abbattuti;</li> </ul>	<p align="center"><b><u>Articolo 1 – Finalità.</u></b></p> <p>1. Il presente Regolamento integra le disposizioni del Regolamento Regionale 27 maggio 2008 n. 1 “Regolamento per la gestione degli ungulati in Emilia-Romagna” e dà attuazione a quanto previsto dalle disposizioni del Piano Faunistico Venatorio Provinciale (di seguito denominato “P.F.V.P.”) e dei Protocolli tecnici per la gestione degli ungulati, nel rispetto della salvaguardia agroforestale e dell’equilibrio faunistico.</p>

**Articolo 2 - Suddivisione del territorio degli ATC in sub-unità gestionali**

La denominazione delle unità gestionali in cui è suddiviso il territorio degli ATC vocati agli ungulati, è univoca per tutto il territorio provinciale ed articolata come segue:

**distretto:** ciascun distretto, ai sensi del Regolamento Regionale n. 21 del 6 Aprile 1995, attualmente vigente (di seguito denominato "R.R. n. 21") , ha ampiezza variabile tra 1.000 e 15.000 ettari; ed è contemplato nel Piano-faunistico-venatorio provinciale (di seguito denominato "P.F.V.P.");

**area di censimento e prelievo:** sottomultipli dei distretti (ciascuno dei quali risulta pertanto frazionato in un numero variabile di queste sub-unità), costituiscono le unità territoriali in cui realizzare censimenti di tipo esaustivo. A tal fine, in ognuna di queste sub-unità, sono individuate tutte le postazioni e/o i percorsi necessari a realizzare la totale copertura dell'area, che rimangono invariati nel corso degli anni. Solamente qualora le aree di censimento e prelievo siano interessate per una porzione superiore al 50% da copertura boschiva, i censimenti potranno essere condotti con il metodo delle battute in zone campione. La dimensione minima di

**Articolo 2 - Suddivisione del territorio degli ATC in sub-unità gestionali.**

1. Il territorio provinciale al fine della gestione faunistico venatoria è suddiviso dalla Provincia, su proposta degli ATC, in unità gestionali.

2. La denominazione delle unità gestionali in cui è suddiviso il territorio degli Istituti ed Enti di gestione vocate agli ungulati, è individuata per tutto il territorio provinciale ed articolata come segue:

**Distretto:** ciascun distretto, ai sensi del Regolamento Regionale n. 1/2008, attualmente vigente, ha ampiezza variabile tra 1.000 e 15.000 ettari; ed è contemplato nel "P.F.V.P.";

**Unità Territoriale di Gestione (UTG):** ciascun distretto risulta suddiviso in un numero variabile di unità territoriali in cui realizzare le attività gestionale (es.censimenti di tipo esaustivo);

**Parcelle di censimento e zone campione:** sottomultipli delle UTG, possono essere suddivise in questo modo per finalità operative connesse all'esecuzione dei censimenti e prelievi.

ciascuna zona campione è fissata in 20 ettari; mentre l'estensione complessiva delle zone campione, deve essere pari, perlomeno, al 10% dell'area di censimento e prelievo in cui esse ricadono.

Le aree di censimento e prelievo, rappresentano inoltre gli ambiti in cui organizzare l'attività venatoria: sono perciò le sub-unità gestionali in relazione alle quali deve essere articolato il piano di abbattimento, in funzione dei risultati emersi dai censimenti.

***parcelle di censimento e zone campione:***

sottomultipli delle aree di censimento e prelievo, le quali vengono suddivise in questo modo per finalità operative connesse all'esecuzione dei censimenti.

Le suddette unità gestionali, sono individuate in ciascun ambito territoriale di caccia (A.T.C.), secondo la seguente codifica:

<b>Distretto</b>	<b>Area di censimento</b>	<b>Parcelle di censimento o Zona campione</b>
<i>lettera maiuscola.</i>	<i>Toponimo</i>	<i>numero progressivo</i>
esempio: A, B, ecc	Esempio: Iola, ecc	esempio: 1, 2, ecc.

*Le sub-unità gestionali descritte nel presente articolo devono essere rappresentate, all'atto della presentazione alla Provincia della documentazione relativa*

<p><i>all'organizzazione dei censimenti e dei prelievi, sulle seguenti basi cartografiche:</i></p> <p><b>distretti</b> : su Carta Topografica Regionale, in scala 1 : 25.000;</p> <p><b>aree di censimento e prelievo</b> : su Carta Tecnica Regionale, in scala 1 : 10.000;</p> <p><b>parcelle di censimento e zone campione:</b> su Carta Tecnica Regionale, in scala 1 : 10.000</p>	
<p align="center"><b>CAPO II - MONITORAGGIO DELLE POPOLAZIONI</b></p>	<p align="center"><b>CAPO II - MONITORAGGIO DELLE POPOLAZIONI</b></p>
<p align="center"><b><u>Articolo 3 - Censimenti</u></b></p> <p>1. In considerazione degli aspetti ecotologici che caratterizzano le diverse specie di ungulati presenti sul territorio modenese, sono previste metodologie di censimento differenziate:</p>	<p align="center"><b><u>Articolo 3 – Censimenti.</u></b></p> <p>1. In considerazione degli aspetti ecotologici che caratterizzano le diverse specie di ungulati presenti sul territorio modenese, sono previste metodologie di censimento differenziate individuate sulla base di aggiornati studi scientifici ed esperienze di gestione.</p>
<p align="center"><b>CAPRIOLO</b></p>	
<p>Per quanto riguarda questo cervide sono contemplati i seguenti metodi:</p> <p>a) censimento in battuta su zone campione (cfr. art. 2);</p> <p>b) censimento da punti fissi di osservazione in comprensori parcellizzati (cfr. art. 2);</p> <p>Entrambi sono dettagliatamente descritti nel “<i>Protocollo per il censimento del capriolo in Emilia – Romagna</i>“ edito dall’INFS, al quale si fa riferimento per gli aspetti procedurali.</p> <p>I periodi indicati per effettuare i censimenti da punto fisso di osservazione e con battute vanno <u>dal 15 febbraio al 15</u></p>	<p>2. La Provincia con proprio atto individua le tipologie e le modalità di censimento, con riferimento alle specie di interesse.</p> <p>3. Gli Istituti ed Enti di gestione interessati ed il personale addetto ai censimenti devono attenersi alle disposizioni dell’atto di cui al comma precedente.</p>

aprile di ogni anno.

### DAINO

Per quanto riguarda questa specie sono contemplati i seguenti metodi:

- a) censimenti in battuta su zone campione (cfr. art. 2);
- b) censimenti da punti fissi di osservazione in comprensori parcellizzati (cfr. art. 2);
- c) conteggi notturni con faro;

L'applicazione dei metodi a e b è la medesima descritta per il capriolo, al quale si rimanda. Per quanto concerne il conteggio notturno con faro occorrono alcune specificazioni.

#### **Conteggi notturni con faro:**

*la possibilità di applicare questo metodo è subordinata:*

- alla condizione che esista una rete stradale sufficientemente sviluppata da garantire la completa copertura dell'area (rapporto non inferiore a 6 KM/100 ha di superficie censita),
- alla presenza di terreni aperti (prati, seminativi, ecc) in misura superiore al 50% del totale dell'area di censimento e prelievo.

*Il limite di un censimento di questo tipo sta nella difficoltà di riconoscimento delle classi d'età degli animali osservati ed in alcuni casi del sesso. Poiché da operazioni condotte in*

*questo modo si otterranno primariamente risultati di tipo quantitativo, essi dovranno essere integrati da osservazioni volte a definire la struttura di popolazione; ovvero tramite il metodo al punto b) dell'elenco di cui sopra.*

Il periodo utile per effettuare i censimenti con questo metodo va da febbraio alla fine di aprile di ogni anno.

### **CERVO**

I metodi utilizzabili per il censimento di questa specie rientrano tra quelli descritti in precedenza, con l'unica eccezione del conteggio al bramito. Tuttavia, nel periodo in cui si svolgono la maggior parte delle attività censuarie (inizio marzo – metà maggio), i maschi adulti di cervo si presentano privi di palco o con il palco in formazione. Ciò comporta evidenti difficoltà nell'attribuzione degli esemplari alle appropriate classi d'età, problema al quale è possibile ovviare apportando alcuni correttivi riguardo i periodi di esecuzione dei conteggi.

#### **Censimento da punti fissi di osservazione.**

*In considerazione di quanto sopra esposto, il periodo in cui eseguire le attività è compreso, per questa specie, tra il 1° febbraio ed il 31 marzo di ogni anno. E' inoltre possibile organizzare turni di censimento, con questo metodo, in*

*censimento, con questo metodo, in concomitanza con il periodo dei bramiti, ovvero nel periodo intercorrente tra settembre ed ottobre di ogni anno.*

### **Censimento “al bramito”.**

Scopo di questo metodo è censire tutti i maschi adulti (bramitanti) presenti nella popolazione. Per conseguire questo risultato è necessario individuare un numero di punti di ascolto sufficiente a realizzare la totale copertura acustica delle aree di censimento e prelievo indagate. Una volta stabilito il numero di animali, si deve stimare la percentuale che la classe d'età in questione occupa sul totale della popolazione; ciò è possibile integrando il metodo con un adeguato numero di osservazioni dirette, mediante percorsi o avvistamenti da punti fissi (vedi sopra). Al termine di questa procedura si è in grado di stimare gli effettivi mediante una semplice proporzione, infatti:

$$\mathbf{M : N = m (\%) : 100}$$

#### **Dove:**

M = numero dei maschi adulti bramitanti;

N = dimensione della popolazione complessiva;

m (%) = percentuale di maschi adulti “bramitanti” nella popolazione;

I periodi in cui effettuare i censimenti al bramito interessano i mesi di settembre e

al bramito interessano i mesi di settembre e di ottobre di ogni anno.

### **Conteggi notturni con faro.**

Riguardo questa metodica, si rimanda a quanto scritto nella parte dedicata al daino.

## **MUFLONE**

Per il conteggio di questa specie, considerate le preferenze che dimostra per quanto riguarda la scelta dell'habitat, è privilegiato il conteggio da punti fissi di osservazione, da realizzare nel periodo tardo – invernale/inizio primaverile. Tale decisione è motivata essenzialmente dai seguenti fattori:

1. la minore dispersione sul territorio degli individui (gruppi invernali),
2. il rapporto ancora molto intimo tra le femmine ed i giovani (classe 1),
3. l'interruzione della crescita delle corna dei maschi (pausa cornuale),

che si ritiene permettano una corretta determinazione della consistenza ed un'accurata suddivisione degli effettivi nelle appropriate classi sociali, anche grazie ad una buona contattabilità degli esemplari dovuta al ricaccio della vegetazione erbacea.

Nel caso in cui la specie sia presente in ambienti a quote elevate, il periodo in cui eseguire le attività di censimento dovrà

eseguire le attività di censimento dovrà essere posticipato al momento in cui gli esemplari frequentano le praterie oltre il limite del bosco (maggio – luglio).

### **CINGHIALE**

Per questa specie il metodo maggiormente collaudato, a livello locale, è il conteggio delle orme con terreno in condizioni favorevoli. Tuttavia questo approccio metodologico presenta alcuni limiti, principalmente riguardo la possibilità di discernere le classi d'età ed i sessi degli individui che compongono la popolazione censita. In considerazione di ciò, sono da utilizzare metodi integrativi tra cui:

- a) il conteggio da punti fissi alle governe, in particolare laddove esista un buon numero di strutture adeguate (altane);
- b) le battute in zone campione;
- c) i conteggi notturni con faro;

Per i dettagli riguardo l'applicazione dei metodi su elencati si rimanda a quanto scritto a proposito delle altre specie, mentre per ciò che concerne i periodi essi sono:

- tutto l'anno, per il conteggio delle orme;
- primavera e/o estate (al fine di valutare le consistenze pre e post-riproduttive), per il censimento da punti fissi;
- primavera e/o estate (al fine di valutare le consistenze pre e post-riproduttive), per le battute in zone campione;
- fine inverno ed estate inoltrata (in momenti particolarmente siccitosi), per i

<p>momenti particolarmente siccitosi), per i conteggi notturni con faro.</p> <p>Come ulteriore parametro utile alla quantificazione degli effettivi, è previsto, per questa specie, l'esame dei tratti riproduttivi delle femmine abbattute (conteggio dei feti, ecc.).</p> <p>2. I Comitati Direttivi degli ATC consegnano alla Provincia, entro il 31 gennaio di ogni anno, un <u>programma preventivo</u> delle attività di censimento previste per l'anno in corso.</p> <p>Il programma di cui sopra deve comprendere:</p> <p>a) il calendario delle uscite completo di orario, punto di ritrovo del personale, nominativo e recapito (anche telefonico) del responsabile dell'area di censimento;</p> <p>b) cartografia C.T.R. in scala 1 : 10.000 delle aree di censimento di ciascun distretto di gestione, completa dei punti di osservazione e/o i percorsi (adeguatamente rappresentati) previsti per realizzare la totale copertura dell'area;</p> <p>c) cartografia, nello stesso formato di cui al punto precedente, delle aree di censimento e prelievo sottoposte a censimenti in battuta, con rappresentate le zone campione.</p> <p>3. Le figure preposte all'esecuzione dei censimenti e, più in generale, allo svolgimento delle attività gestionali, relativamente alla caccia di selezione sono le seguenti:</p>	<p>4. Gli Istituti ed Enti di gestione interessati consegnano alla Provincia, entro il 28 febbraio di ogni anno, un programma preventivo delle attività di censimento previste per l'anno in corso con il calendario delle uscite completo di orario, punto di ritrovo, nominativo e recapito, anche telefonico, del responsabile dell'area di censimento e dei componenti della squadra di censimento.</p> <p style="text-align: center;"><i>CONTINUA...</i></p>
---	---

- a) tecnico faunistico laureato;
- b) istruttore faunistico-venatorio;
- c) responsabile di distretto;
- d) responsabile di area di censimento e prelievo;
- e) cacciatore di selezione e/o censitore abilitato.

Tali figure adempiono ai seguenti compiti:

tecnici faunistici e/o istruttori faunistico-venatori: ai sensi del R.R. n. 21, costituiscono le Commissioni Tecniche degli ATC;

responsabile di distretto: stabilisce, in accordo con la commissione tecnica dell'ATC, il calendario ed i metodi con cui realizzare i censimenti nelle diverse aree che fanno capo al distretto. Coordina inoltre le attività di campo, occupandosi della raccolta dei risultati che fornirà alla Commissione Tecnica per l'elaborazione;

responsabile di area di censimento: si occupa, nelle date previste, di organizzare le operazioni di reperimento e distribuzione del materiale (schede di censimento, cartografie, ecc.) ai punti di ritrovo, di disporre il personale in modo adeguato a coprire l'area di censimento e della eventuale suddivisione della stessa in parcelle e/o zone campione. E' inoltre responsabile della raccolta delle schede redatte sul campo che, epurate degli eventuali errori (doppi conteggi, ecc.), fornisce al responsabile di distretto;

cacciatori di selezione e censitori abilitati: eseguono i censimenti e sono tenuti a

<p>partecipare, nel distretto di assegnazione, ad almeno due uscite per stagione. Ciascuna uscita corrisponde al cosiddetto “quartetto di osservazione” da punto fisso vantaggioso, che prevede quattro periodi di censimento (due albe e due tramonti). A questo scopo, dovranno essere allestite, a cura degli ATC, un adeguato numero di cassette di raccolta all’interno delle quali saranno introdotti appositi tagliandi comprovanti la presenza dei cacciatori al turno di censimento. Detti tagliandi sono soggetti all’approvazione della Provincia. L’ubicazione delle cassette dovrà essere comunicata nel programma di cui al comma precedente.</p>	
<p><b><u>Articolo 4 - Modalità di raccolta dei dati emersi dai censimenti</u></b></p> <p>1. I dati relativi alle consistenze rilevati sul campo durante le uscite di censimento, devono essere formalizzati sulle apposite schede redatte a cura della Provincia, ed allegate al presente Regolamento.</p> <p>2. In considerazione del fatto che la gestione faunistico-venatoria degli ungulati, in tutto il territorio provinciale, <u>è organizzata per distretti</u>, è compito degli ATC inoltrare</p>	<p><i>...CONTINUA DALL’ART.3</i></p> <p>5. I dati relativi alle consistenze rilevate sul campo durante le uscite di censimento, dovranno essere presentati secondo i termini stabiliti dalle normative vigenti e formalizzati sulle apposite schede redatte a cura della Provincia ed allegate all’atto che individua le tipologie di censimento, dagli Istituti ed Enti di gestione, debitamente riferiti a ciascuna UTG in cui si siano svolte le suddette attività.</p>

<p>alla Provincia, almeno 60 giorni prima dell'inizio del prelievo venatorio, i dati emersi dai censimenti compilando una copia dell'apposito modello distribuito dall'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, <u>per ciascun distretto di gestione</u>.</p> <p>3. Contestualmente a quanto specificato al comma precedente, gli ATC provvedono a fornire alla Provincia i risultati dei censimenti debitamente riferiti a ciascuna area di censimento e prelievo, in cui si siano svolte le suddette attività.</p>	
<p><b><u>Articolo 5 - Determinazione delle classi d'età</u></b></p> <p>1. La Provincia stabilisce che il cambio di classe d'età per tutte le specie di Artiodattili avvenga, per convenzione, <u>il giorno successivo alla chiusura della stagione venatoria</u>. La Provincia inoltre, per garantire su tutto il territorio di competenza la necessaria uniformità nell'attribuzione degli esemplari alle appropriate (rispettive) classi d'età, stabilisce di adottare i criteri identificativi descritti di seguito per ciascuna specie:</p>	<p><b>abrogato</b></p>
<p><b>CAPRIOLO</b></p>	
<p><b><u>maschio</u></b></p> <p>Classe 0: piccoli (animali nati nell'anno). Classe 1: sub-adulti (animali nati l'anno</p>	

<p>precedente, sovente con palchi puntuti e/o forcuti, all'incirca pari all'altezza dell'orecchio).</p> <p>Classe 2: adulti ed anziani (oltre i due anni).</p> <p><b><u>femmina</u></b></p> <p>Classe 0: piccoli (animali nati nell'anno).</p> <p>Classe 1: sub-adulti (animali nati l'anno precedente).</p> <p>Classe 2: animali adulti ed anziani (oltre i 2 anni).</p>	
<b>DAINO</b>	
<p><b><u>maschio</u></b></p> <p>Classe 0: piccoli (animali nati nell'anno).</p> <p>Classe 1: giovani (animali nati l'anno precedente. In primavera, all'epoca dei censimenti, presentano i fusi in velluto, mentre durante la stagione venatoria, i fusi sono puliti).</p> <p>Classe 2: sub-adulti (balestroni dai 2 ai 4 anni d'età, inclusi gli esemplari che in primavera, all'epoca dei censimenti, presentano i fusi puliti).</p> <p>Classe 3: adulti (palanconi dai 5 anni d'età in avanti).</p> <p><b><u>femmina</u></b></p> <p>Classe 0: piccoli (animali nati nell'anno).</p> <p>Classe 1: giovani (femmine nate l'anno precedente che in primavera,</p>	

<p>all'epoca dei censimenti, seguono la madre).</p> <p>Classe 2: subadulte ed adulte (femmine dai due anni in poi, incluse quelle che, all'epoca dei censimenti, hanno taglia da adulte ma sono senza giovane al seguito)</p>	
<b>CERVO</b>	
<p><b><u>maschio</u></b></p> <p>Classe 0: piccoli (animali nati nell'anno).</p> <p>Classe 1: giovani (soggetti fusoni, nati l'anno precedente).</p> <p>Classe 2: sub-adulti (soggetti dai 2 ai 5 anni d'età).</p> <p>Classe 3: adulti (soggetti forcuti o coronati dai 6 ai 10 anni d'età).</p> <p>Classe 4: anziani.</p> <p><b><u>femmina</u></b></p> <p>Classe 0: piccoli (animali nati nell'anno).</p> <p>Classe 1: giovani (femmine nate l'anno precedente che in primavera seguono la madre).</p> <p>Classe 2: subadulte ed adulte (femmine dai due anni in poi, incluse quelle che, in primavera hanno taglia da adulte, ma risultano senza giovane al seguito)</p>	
<b>CINGHIALE</b>	

**maschio**

Classe 0: "striati".

Classe 1: "rossi".

Classe 2: adulti (soggetti riproduttori).

**femmina**

Classe 0: "striati".

Classe 1: "rossi".

Classe 2: adulti (soggetti riproduttori).

Durante le battute di censimento, per entrambi i sessi, è ammessa la seguente semplificazione:

Classe 0: "striati".

Classe 1: adulti (soggetti riproduttori).

**MUFLONE****maschio**

Classe 0: agnelli (animali nati nell'anno). I maschi hanno, in periodo venatorio, corna con cime rivolte in alto e/o indietro, ma mai verso il basso. Seguono sempre la madre.

Classe 1: soggetti di almeno un anno compiuto, che in periodo venatorio non seguono più la madre ed hanno cime rivolte indietro e/o verso il basso.

Classe 2: adulti (soggetti con corno "nel collo").

Classe 3: anziani (soggetti con cima "all'occhio").

**femmina**

Classe 0: piccoli (animali nati nell'anno).

Classi 1: femmine subadulte ed adulte, di 1

<p>o più anni.</p> <p>2. Il personale abilitato all'esecuzione dei censimenti e dei prelievi, è tenuto ad attenersi, durante lo svolgimento delle suddette attività, alle classi d'età descritte al comma precedente.</p>	
<p><b>CAPO III - DETERMINAZIONE QUALI-QUANTITATIVA DELLA CAPACITA' FAUNISTICA DEL TERRITORIO</b></p>	<p><b>abrogato</b></p>
<p><b><u>Art. 6 Pianificazione di lungo periodo</u></b></p> <p><i>1. E' compito di ciascun ATC, entro il 30 Giugno 2000 e comunque non oltre 180 giorni dalla Costituzione del Comitato Direttivo, provvedere alla redazione di un progetto, da sviluppare su di un arco temporale di 5 anni, che, tenendo conto dei risultati gestionali conseguiti nel precedente esercizio, contempra quanto segue:</i></p> <p>I. valutazione della dinamica di popolazione delle specie gestite, desumibile dalla serie storica dei risultati dei censimenti e dei piani di prelievo eseguiti negli anni precedenti;</p> <p>II. consuntivo, suddiviso per anni, dell'andamento dei danni causati da ungulati selvatici, con la specifica, per ciascun distretto di gestione, della tipologia, dell'estensione, dell'ammontare e della specie responsabile dei fenomeni liquidati;</p> <p>III. catasto ambientale del territorio di pertinenza degli ATC, da</p>	<p><b>abrogato</b></p>

<p>rappresentare su base cartografica 1:10.000 e da completare entro i primi due anni;</p> <p>IV. quantificazione del territorio idoneo alle diverse specie di ungulati presenti e potenziali;</p> <p>V. determinazione delle consistenze, per ciascuna specie e per ogni distretto di gestione, da raggiungere entro l'arco temporale di riferimento (5 anni): tali densità, da intendersi come <b>densità obiettivo</b>, devono prefiggersi l'ottimizzazione del prelievo (quali-quantitativo) ed al contempo garantire la conservazione delle diverse specie che compongono la comunità locale di artiodattili;</p> <p>VI. piano degli interventi di miglioramento e/o conservazione ambientale finalizzati ad ottenere le suddette densità obiettivo (da sviluppare dal primo anno di attività e da rendicontare nel programma annuale degli interventi);</p> <p>VII. individuazione dei fattori limitanti per le popolazioni di ungulati e conseguente formulazione di adeguate strategie, mirate alla rimozione od attenuazione dei suddetti;</p> <p>VIII. caratterizzazione biologica e demografica delle popolazioni gestite desumibile dalle serie di dati ottenuti mediante l'accurata analisi morfo-sanitaria dei capi abbattuti e/o</p>	
---	--

<p>catturati.</p> <p>2. La Provincia, in appendice al Piano Faunistico Venatorio Provinciale provvede:</p> <p>I. sulla base della dinamica di popolazione delle diverse specie di ungulati desunta dal confronto dei dati emersi dai censimenti,</p> <p>II. sulla scorta delle analisi ambientali condotte nelle zone di protezione,</p> <p>III. e di quanto previsto al comma precedente,</p> <p>a definire per ciascun distretto di gestione il livello di densità, definito <b>densità soglia</b>, al di sotto del quale non sarà possibile autorizzare il prelievo di selezione.</p>	
<p align="center"><b>CAPO IV - PROGRAMMAZIONE ED ESECUZIONE DEI PRELIEVI</b></p>	<p align="center"><b>CAPO III – PROGRAMMAZIONE ED ESECUZIONE DEI PRELIEVI</b></p>
<p align="center"><b><u>Art. 7 – Piani di prelievo</u></b></p> <p><i>1. In conformità alla legislazione vigente, i piani di prelievo articolati per specie, sesso e classe d'età, formulati in accordo con quanto esposto all'articolo 5 del presente Regolamento, devono pervenire alla Provincia almeno 60 giorni prima dell'inizio dei prelievi. Le richieste di prelievo dovranno essere inoltrate, per ciascun distretto, utilizzando gli appositi moduli forniti dall'INFS.</i></p> <p>2. La documentazione relativa alla ripartizione del piano di prelievo nelle singole aree di censimento e prelievo, unitamente alla cartografia (in scala</p>	<p align="center"><b><u>Art. 4 – Piani di prelievo.</u></b></p> <p>1. Le proposte dei piani di prelievo articolati per specie, sesso e classe d'età, devono pervenire alla Provincia, in conformità alla legislazione vigente, e secondo quanto previsto dagli atti adottati in materia dalla Provincia stessa.</p>

<p>1:10.000) illustrante le modalità con le quali si intende procedere all'abbattimento (punti di sparo e/o percorsi), costituiscono il materiale integrativo necessario per ottenere l'autorizzazione da parte della Provincia.</p>	
--	--

<b><u>Art. 8 – Assegnazione dei cacciatori ai distretti di gestione</u></b>	<b><u>Art. 5 – Assegnazione dei cacciatori ai distretti di gestione.</u></b>
<p>1. I cacciatori di ungulati con metodi selettivi vengono assegnati, da parte del Direttivo dell'ATC di iscrizione, ad un solo distretto di gestione nel quale sono tenuti a svolgere le due uscite di censimento obbligatorie (di cui al comma 3 dell'art. 3) ed a realizzare l'eventuale prelievo, <b>fatto salvo quanto specificato all'articolo 9, comma 1, lettera c.</b></p> <p>2. <i>E' facoltà dei singoli cacciatori, previo accordi con i responsabili di distretto, partecipare ai censimenti anche in distretti diversi dal proprio.</i></p> <p>3. <i>I cacciatori interessati devono inoltrare all'ATC le proprie richieste di assegnazione ai distretti di gestione, avendo cura di indicare nella richiesta la propria preferenza, prevedendo al contempo un distretto di sostituzione.</i></p> <p>4. <i>La Provincia, su proposta degli ATC, stabilisce il numero massimo di cacciatori che possono afferire a ciascun distretto di gestione.</i></p> <p>5. <i>Il criterio con cui procedere all'assegnazione dei singoli cacciatori ai distretti di gestione, deve prescindere dalla residenza anagrafica ed essere di tipo meritocratico, volto perciò a premiare coloro che dimostreranno maggiore assiduità e zelo nelle attività gestionali (numero di uscite di censimento, numero di uscite per effettuare il prelievo, ecc.). La documentazione attestante la destinazione</i></p>	<p>1. I cacciatori di ungulati con metodi selettivi vengono assegnati, da parte degli Enti di iscrizione, ad un solo distretto di gestione, nel quale sono tenuti a svolgere il censimento ed a realizzare l'eventuale prelievo, ad eccezione dei selecontrollori assegnati ad un distretto di gestione ricadente nel Comprensorio 1 che possono afferire anche ad un ulteriore distretto.</p> <p>2. A tal fine, i cacciatori interessati inoltrano agli Enti richiesta di assegnazione al distretto di gestione indicando almeno due preferenze.</p> <p>3. La Provincia stabilisce con l'atto di cui all'articolo 3 il numero minimo di cacciatori che possono afferire a ciascun distretto di gestione.</p> <p>4. E' facoltà dei singoli cacciatori, previo accordo con i responsabili di distretto e sentiti i capi dei gruppi operativi, partecipare a censimenti anche in distretti diversi dal proprio.</p>

<p><i>dei singoli cacciatori ai distretti di gestione, deve essere inviata dall'ATC alla Provincia, contestualmente a quanto previsto al comma 2 dell'art. 3.</i></p>	
---	--

**Art. 9 – Modalità di svolgimento della caccia di selezione**

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 8 del vigente "R.R. 21", si stabilisce quanto segue:

- a) **la Provincia trasmette il piano di prelievo approvato al comitato direttivo dell'ATC, provvedendo al contempo a fornire appositi tagliandi riportanti le informazioni inerenti i singoli capi che ne fanno parte (specie, sesso, classe d'età, codice numerico identificativo, distretto ed area di censimento e prelievo di riferimento).** Il comitato direttivo dell'ATC, in base ad una graduatoria di merito, assegna i capi da abbattere a singoli cacciatori, oppure a gruppi, **utilizzando i tagliandi di cui sopra, che vengono distribuiti una volta vidimati e compilati con i nominativi degli assegnatari. Copia del suddetto materiale, deve essere inviato, almeno 15 giorni prima dell'inizio della stagione venatoria, dal comitato direttivo dell'ATC alla Provincia.** Ciascun cacciatore, potrà esercitare l'attività venatoria di selezione, solamente qualora sia in possesso, in azione di caccia, di almeno una coppia dei contrassegni numerati descritti di seguito;
- b) l'accesso al prelievo è riservato esclusivamente ai cacciatori di selezione che abbiano ottemperato a quanto previsto al comma 3 dell'art. 3,

**Art. 6 – Modalità di svolgimento della caccia di selezione.**

1. La Provincia approva con proprio atto il piano di prelievo e lo trasmette agli Istituti e/o Enti di gestione interessati al prelievo stesso, provvedendo al contempo a fornire per ciascun capo:

- a) un tagliando numerato con le informazioni previste nell'atto di approvazione del prelievo;
- b) sigilli inamovibili riportanti il medesimo numero del tagliando da applicare al capo abbattuto secondo le modalità previste nell'atto di approvazione del prelievo.

2. Gli Istituti ed Enti di gestione interessati al prelievo ed i cacciatori devono attenersi alle disposizioni contenute nell'atto con cui viene approvato il prelievo.

3. Gli Istituti ed Enti di gestione assegnano nominativamente i capi da abbattere ai cacciatori di selezione abilitati, identificati mediante i tagliandi e i sigilli inamovibili di cui sopra. Inoltre inviano alla Provincia l'elenco contenente i nominativi dei cacciatori assegnatari, entro i successivi 15 giorni dall'inizio dell'attività di prelievo, ed i relativi aggiornamenti.

4. Ciascun cacciatore, potrà esercitare l'attività venatoria di selezione, qualora sia in possesso, durante l'azione di caccia, di:

- a) assegnazione nominale dei capi prelevabili secondo il periodo ed il territorio;

<p>relativamente al minimo di uscite di censimento obbligatorie;</p> <p>c) <b>di norma</b>, il prelievo deve essere realizzato dal cacciatore autorizzato nell'ambito del distretto di assegnazione.</p> <p>Tuttavia, in caso di eccedenza di capi da abbattere in uno o più distretti di gestione rispetto al numero di cacciatori ammessi al prelievo, è facoltà del comitato direttivo, sentita la Provincia, autorizzare all'abbattimento dei suddetti capi i cacciatori comunque meritevoli, assegnati ad eventuali distretti deficitari;</p> <p>d) è facoltà del comitato direttivo dell'ATC autorizzare il cacciatore a svolgere il prelievo anche solamente in una delle aree di censimento e prelievo che compongono il distretto;</p> <p>e) il contrassegno numerato da apporre al tendine d'Achille, identifica in modo univoco il capo da abbattere, ed è soggetto all'autorizzazione della Provincia;</p> <p>f) all'emimandibola destra dei capi abbattuti devono essere applicati, una volta raggiunto il punto di raccolta e controllo, <b>a cura degli iscritti all'Albo di cui all'articolo 10</b>, appositi contrassegni,</p>	<p>b) numero previsto di sigilli inamovibili, comunemente conosciute come "fascette".</p> <p>5. Il prelievo dovrà essere realizzato dal cacciatore autorizzato nell'ambito del distretto e della UTG di assegnazione, previa comunicazione dell'uscita secondo le modalità indicate dalla Provincia.</p> <p>5. Con le medesime modalità, qualora sia possibile, dovrà essere altresì comunicata la presenza di persone estranee all'attività di caccia a seguito del cacciatore.</p> <p>6. Quando nell'ambito del distretto il numero dei capi da abbattere ecceda quello dei cacciatori ammessi al prelievo, gli istituti interessati potranno autorizzare al prelievo anche cacciatori, comunque meritevoli, assegnati ad altro distretto.</p>
---	--

<p>anch'essi soggetti all'autorizzazione della Provincia, con codificato il medesimo numero identificativo impresso sul tagliando da apporre al garretto. <b>Detti contrassegni devono essere consegnati, dal cacciatore che ha effettuato l'abbattimento, all'addetto al rilevamento.</b></p> <p><b>g) è vietato a chiunque rimuovere od alterare i contrassegni descritti al punto precedente, applicati dall'emimandibola dei capi abbattuti.</b></p> <p><i>2. I contrassegni di cui al comma precedente vengono assegnati dal comitato direttivo dell'ATC a singoli cacciatori, i quali ne sono direttamente responsabili. Detti contrassegni attestano, da parte del detentore nei confronti della Vigilanza, la liceità dell'esercizio venatorio di selezione. In caso di perdita di uno od entrambi i contrassegni, il cacciatore è tenuto a darne tempestiva comunicazione alla Provincia, a mezzo raccomandata ed al Comitato Direttivo dell'ATC di riferimento. I contrassegni smarriti non vengono sostituiti: pertanto i capi corrispondenti vengono sottratti dal piano di abbattimento approvato. I cacciatori che non abbiano conseguito il prelievo assegnato, sono tenuti a restituire i contrassegni alla Provincia, a mezzo raccomandata, entro 30 giorni dal termine del periodo di caccia utile a conseguire il capo assegnato.</i></p> <p><i>3. E' facoltà dei singoli ATC, ai sensi della</i></p>	<p>7. L'autorizzazione al prelievo non può essere ceduta ad alcun titolo.</p> <p>8. Qualora un cacciatore sia impossibilitato a portare a termine l'abbattimento dei capi assegnati, al fine di completare il piano di prelievo è tenuto a riconsegnare il prima possibile il tagliando numerato e i sigilli inamovibili al responsabile del gruppo, che ne permetterà l'abbattimento ad opera di un altro cacciatore facente parte del medesimo gruppo di gestione.</p> <p>8. Il diretto trasferimento tra i due cacciatori del tagliando numerato e dei sigilli inamovibili da parte del responsabile del gruppo di selezione dovrà avvenire tramite la modulistica predisposta dagli Ambiti Territoriali di Caccia.</p> <p>9. Una volta abbattuto il capo, i sigilli inamovibili dovranno essere applicati con le modalità previste dal piano di prelievo autorizzato e dal Regolamento Regionale vigente. E' vietato a chiunque rimuovere od alterare tali contrassegni.</p>
--	--

<p><i>D.G.R. n. 2956/'95 e nel pieno rispetto dei piani di abbattimento approvati, ammettere al prelievo selettivo, nel territorio di competenza, anche cacciatori non iscritti all'ATC. Tali cacciatori, sono comunque tenuti ad adempiere a quanto previsto al comma 3 dell'art. 3, circa il minimo di uscite di censimento obbligatorie. In caso contrario, la Provincia dispone che essi effettuino il tiro selettivo in presenza di un cacciatore abilitato alla caccia agli ungulati con metodi selettivi, con poteri decisionali riguardo la scelta del capo da prelevare e compiti di responsabilità circa il corretto svolgimento delle fasi successive all'abbattimento. Tale figura assume le funzioni di <u>accompagnatore</u> e deve possedere i seguenti requisiti:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>a) essere iscritto all'ATC in cui svolge tale attività;</i></li> <li><i>b) essere assegnato al distretto in cui viene effettuato l'abbattimento;</i></li> <li><i>c) avere ottemperato all'adempimento previsto al comma 3 dell'art. 3;</i></li> <li><i>d) avere conseguito il capo assegnato, senza commettere errori, nelle ultime due stagioni venatorie.</i></li> </ul> <p><i>4. I cacciatori di selezione neo-abilitati, sono tenuti, all'atto della prima assegnazione di un capo da abbattere, a svolgere il prelievo in presenza di un cacciatore <u>esperto</u>, ovvero in possesso dei requisiti definiti al comma precedente per l'accompagnatore.</i></p>	<p>10. In caso di smarrimento dei sigilli, il cacciatore è tenuto a darne tempestiva comunicazione alla Provincia e all'Istituto e/o Ente di gestione interessato al prelievo. I contrassegni smarriti non vengono sostituiti ed i capi corrispondenti vengono sottratti dal piano di abbattimento approvato.</p> <p>11. I cacciatori di selezione neo-abilitati sono tenuti, all'atto della prima assegnazione di un capo da abbattere, a svolgere il prelievo in presenza di un cacciatore in possesso dei requisiti previsti per l'accompagnatore.</p>
--	---

**Art. 7 – Modalità Accesso al prelievo  
selettivo.**

1. L'accesso al prelievo, per quanto concerne la gestione faunistico venatoria dei gruppi di selecontrollori accreditati ad un distretto di gestione, è riservato sulla base di un criterio meritocratico e nel limite di capi previsto dalle norme regionali, ai cacciatori di selezione che abbiano effettuato le attività di gestione stabilite dalla Provincia ed in relazione al comportamento tenuto nel corso delle precedenti stagioni venatorie.
2. Qualora l'obiettivo di prelievo appaia di difficile conseguimento, ai cacciatori iscritti regolarmente alle squadre di censimento e prelievo potrà essere assegnata un'ulteriore quota di capi previsti nel piano di abbattimento.
3. Gli ATC dovranno, comunque, garantire l'accesso al prelievo da parte dei cacciatori non iscritti, qualora sia stata soddisfatta totalmente l'assegnazione, nel limite di capi previsto dalle norme regionali, ai componenti dei gruppi di selezione.
4. Ai cacciatori di ungulati potrà essere chiesto un contributo economico secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali vigenti.
5. Tale contributo dovrà essere commisurato e destinato esclusivamente alle spese di gestione e di organizzazione relative all'attività faunistico-venatoria degli ungulati, con particolare attenzione alla prevenzione e rimborso danni all'agricoltura.

**Art. 8 – Modalità di prelievo nel  
Compensorio 1.**

1. Per il prelievo selettivo nel Compensorio 1 con la modalità dello “aspetto”, è indispensabile la realizzazione di strutture fisse, secondo quanto previsto dalle prescrizioni della perizia di un esperto balistico, relativamente alla sicurezza del punto sparo, per il cacciatore e per terzi, ed, in generale, all’uso delle armi durante l’azione di caccia, con riferimento alle caratteristiche ambientali, territoriali e temporali dei singoli siti.

2. Si considerano strutture fisse autorizzabili:

- **altana**: è un appostamento di metallo o legno rialzato da terra (almeno 1,5 metri), che permetta lo sparo in sicurezza nelle direzioni, secondo le distanze obbligate e con un angolo di tiro che permetta al proiettile di essere ficcante nel terreno, qualora il bersaglio sia mancato, evitando rimbalzi pericolosi, sulla base delle prescrizioni contenute nella perizia dell’esperto balistico;
- **appostamento a terra**: è una struttura collocata a livello del terreno, realizzata in metallo o legno, che permetta lo sparo in sicurezza nelle direzioni, secondo le distanze obbligate e con un angolo di tiro che permetta al proiettile di essere ficcante nel terreno, qualora il

bersaglio sia mancato, evitando rimbalzi pericolosi, sulla base delle prescrizioni contenute nella perizia dell'esperto balistico. Tale struttura dovrà prevedere almeno quattro pali conficcati nel terreno, collegati tra di loro nella parte apicale con materiale legnoso o metallico, che delimitano il perimetro dell'appostamento.

Entrambe le strutture dovranno essere provviste di:

- un supporto per la carabina al fine di agevolare e rendere più sicuro lo sparo;
- segni visibili che definiscano, secondo quanto previsto dalla perizia dell'esperto balistico, la distanza massima alla quale potrà essere effettuato lo sparo.

3. L'autorizzazione all'utilizzo dell'altana o dell'appostamento a terra potrà essere rilasciata solamente dopo il sopralluogo del perito balistico che provvederà a trasmettere alla Provincia la relativa relazione.

4. Al fine di rendere maggiormente efficaci gli interventi per ristabilire una equilibrata densità faunistica, anche in riferimento al contenimento dei danni in agricoltura, relativi alle specie Capriolo e Cinghiale, la Provincia, per le zone tra il Comprensorio 2 e la c.d. Strada "Pedemontana" Sassuolo – Vignola, che presentino omogeneità territoriale, può autorizzare:

- per la specie Capriolo, il prelievo venatorio in selezione con la modalità

	<p>della “cerca”;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- per la specie Cinghiale, il prelievo venatorio con la modalità della “caccia di selezione” e della “girata”.</li> </ul>
<b>CAPO V - VERIFICHE DI TIPO BIOMETRICO E SANITARIO DEI CAPI ABBATUTI</b>	<b>CAPO IV - VERIFICHE DI TIPO BIOMETRICO E SANITARIO DEI CAPI ABBATUTI</b>
<b><u>Art. 10 - Gestione dei punti di raccolta e controllo dei capi abbattuti</u></b>	<b><u>Art. 9 - Gestione dei punti di misurazione - raccolta e controllo dei capi abbattuti.</u></b>
<p>1. Ogni anno, almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività venatoria, gli ATC devono comunicare alla Provincia le sedi in cui saranno effettuate le necessarie verifiche sui capi abbattuti.</p> <p>2. I dati di tipo biometrico ed eventualmente sanitario, da rilevare su ciascun capo abbattuto, sono stabiliti dalla Provincia, che li concerta preventivamente con l'I.N.F.S. I dati suddetti, relativi a ciascun esemplare pervenuto al centro di raccolta, vengono sintetizzati su apposite schede, redatte a cura della Provincia e fornite agli ATC.</p> <p>3. Allo scopo di rendere la raccolta dei dati di tipo biometrico il più possibile uniforme, il personale addetto a tale attività dovrà sottoporsi ad uno specifico corso di formazione di tipo teorico-pratico organizzato dalla Provincia. Al termine del suddetto corso, i partecipanti che abbiano superata la verifica finale saranno iscritti in un apposito Albo provinciale. E' vietata a chiunque non sia contemplato nell'Albo di</p>	<p>1. I dati di tipo biometrico ed eventualmente sanitario, da rilevare su ciascun capo abbattuto, sono stabiliti dalla Provincia e sono raccolti utilizzando le schede predisposte dalla stessa e fornite agli Istituti ed Enti di gestione, anche utilizzando appositi programmi informatici che una volta attivati potranno sostituire interamente la raccolta cartacea dei dati.</p> <p>2. Il personale addetto alla raccolta dei dati dovrà essere in possesso dell'attestato di abilitazione alla figura tecnica di “Misuratore biometrico” ed essere iscritto nell'apposito Albo Provinciale.</p>

<p>cui sopra, la raccolta dei dati e la redazione delle apposite schede di abbattimento.</p> <p>4. Nel caso gli ATC instaurino convenzioni con professionisti, laureati in discipline biologiche ed iscritti agli appositi Albi, tali figure potranno esimersi dal frequentare il corso di cui al punto precedente, fermo restando l'obbligo di assoggettarsi alla verifica finale prevista per i corsisti.</p> <p>5. Copia di ciascuna scheda di abbattimento deve pervenire alla Provincia entro e non oltre il 15 febbraio di ogni anno. E' facoltà della Provincia ritirare la copia della scheda direttamente al punto di raccolta, tramite gli Agenti di Vigilanza od altro personale preventivamente indicato.</p> <p><i>6. Agli iscritti all'Albo provinciale, è vietata la raccolta dei dati biometrici e sanitari relativi ai capi del cui abbattimento siano i titolari. Per consentire lo svolgimento delle verifiche di questa natura, devono perciò rivolgersi ad altro membro del suddetto Albo.</i></p> <p><b>7. In caso si determinino contenziosi, all'atto delle verifiche previste al presente articolo, non altrimenti risolvibili, tra il cacciatore titolare dell'abbattimento e l'addetto al punto di raccolta o si riscontrino irregolarità da parte anche solamente di uno di essi, entrambi sono tenuti a richiedere l'intervento del Personale di Vigilanza della Provincia. Le spoglie degli esemplari oggetto della controversia rimangono presso il punto di raccolta sino all'arrivo del Personale suddetto e per tutto il tempo necessario a consentire i</b></p>	<p>3. Copia di ciascuna scheda cartacea di abbattimento dovrà pervenire alla Provincia entro e non oltre 30 giorni dal il termine fissato dal piano di prelievo adottato.</p> <p>4. E' facoltà della Provincia ritirare la copia della scheda direttamente al punto di raccolta, tramite gli Agenti di Vigilanza od altro personale preventivamente indicato.</p> <p>5. Qualora, all'atto delle verifiche previste al presente articolo, si determinino contenziosi non altrimenti risolvibili, il personale addetto alla misurazione dovrà richiedere l'intervento del personale di vigilanza della Provincia. Le spoglie degli esemplari oggetto della controversia non potranno essere rimosse sino al completamento del controllo.</p>
--	--

<p><b>controlli di competenza, al termine dei quali vengono fornite le disposizioni del caso.</b></p>	
<p><b><u>Art. 11 - Relazione consuntiva annuale</u></b></p> <p><i>1. Contestualmente a quanto definito all'art. 7 del presente Regolamento, gli ATC trasmettono alla Provincia una relazione consuntiva sulle attività di gestione svolte comprendente i risultati, suddivisi per distretto ed area di censimento, relativi ai prelievi effettuati. Tali informazioni devono essere riferite, per ciascuna specie e per ciascun sesso, alle apposite classi d'età di cui al comma 1 dell'art. 5. Inoltre, nella relazione di cui al presente comma devono comparire i seguenti elementi:</i></p> <p>a) elenco dei cacciatori autorizzati al prelievo che hanno conseguito il risultato;</p> <p>b) elenco dei cacciatori ammessi al prelievo che non hanno conseguito il risultato;</p> <p>c) elenco dei cacciatori che hanno effettuato errori di valutazione nell'esecuzione del prelievo relativamente alla specie, al sesso od alla classe d'età degli esemplari abbattuti;</p> <p>d) numero medio di uscite, riferite ai singoli distretti, necessarie ad abbattere il capo assegnato.</p>	<p><b><u>Art. 10 - Relazione consuntiva annuale</u></b></p> <p>1. Entro il 30 aprile di ogni anno, oltre a quanto previsto per gli Ambiti Territoriali di Caccia dall'articolo 4, comma 4 del Regolamento Regionale n. 1/2008, gli Istituti e/o Enti di gestione interessati al prelievo selettivo degli ungulati trasmettono alla Provincia una relazione consuntiva delle attività di gestione svolte, comprendente i risultati dei prelievi effettuati suddivisi per distretto e UTG, e le seguenti informazioni:</p> <p>a) elenco dei cacciatori autorizzati al prelievo che hanno conseguito il risultato;</p> <p>b) elenco dei cacciatori ammessi al prelievo che non hanno conseguito il risultato;</p> <p>c) elenco dei cacciatori che hanno effettuato errori di valutazione nell'esecuzione del prelievo relativamente alla specie, al sesso od alla classe d'età degli esemplari abbattuti;</p> <p>d) sforzo di caccia.</p>
<p><b><u>Art. 12 – Errori di valutazione nell'esecuzione del prelievo venatorio</u></b></p>	<p><b><u>Art. 11 – Errori di valutazione nell'esecuzione del prelievo venatorio.</u></b></p>

<p>1. Ciascun ATC deve prevedere criteri di penalizzazione a carico dei cacciatori autorizzati al prelievo che abbiano commesso errori nella valutazione del capo da abbattere. Nello specifico è compito di ciascun ATC, entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente Regolamento, provvedere alla stesura di un documento, da proporre alla Provincia per l'approvazione, che contempli sanzioni disciplinari differenziate per ciascuna specie, a carico dei cacciatori che siano incorsi nei seguenti errori:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) errore nella valutazione della classe d'età;</li> <li>2) errore nella valutazione del sesso;</li> <li>3) errore nella valutazione della specie.</li> </ol> <p>2. Il provvedimento disciplinare da applicare ai singoli cacciatori eventualmente incorsi in errori, deve essere proporzionato all'entità degli stessi ed avere incisività crescente in funzione della gravità: ovvero essere differenziato, <u>a seconda della specie</u>, ed a seconda dei casi contemplati al comma precedente (passando perciò dal primo caso al terzo).</p>	<p>1. Ciascun Ambito Territoriale di Caccia dovrà prevedere criteri di penalizzazione a carico dei cacciatori autorizzati al prelievo che abbiano commesso errori nella valutazione del capo da abbattere. Nello specifico, è compito di ciascun ATC predisporre un regolamento per la gestione venatoria che contempli anche sanzioni disciplinari differenziate per ciascuna specie, a carico dei cacciatori che siano incorsi nei seguenti errori:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) errore nella valutazione della classe d'età;</li> <li>b) errore nella valutazione del sesso;</li> <li>c) errore nella valutazione della specie.</li> </ol> <p>2. Il provvedimento disciplinare da applicare ai singoli cacciatori eventualmente incorsi in errori deve essere proporzionato all'entità degli stessi ed avere incisività crescente in funzione della gravità, ovvero essere differenziato, a seconda della specie, ed a seconda dei casi contemplati al comma precedente (passando perciò dal primo caso al terzo).</p>
<p><b><u>Art. 13 – Gestione degli ungulati nelle aziende faunistico venatorie</u></b></p> <p>1. In osservanza delle attuali normative, nelle aziende faunistico venatorie aventi superficie complessiva inferiore a 1.000</p>	<p><b><u>Art. 12 – Gestione degli ungulati nelle aziende faunistico venatorie.</u></b></p>

<p>ettari è vietata la gestione faunistico-venatoria del capriolo, mentre per il cervo occorrono almeno 3.000 ettari.</p> <p>2. In considerazione di quanto enunciato al comma precedente ed allo scopo di attuare un razionale sfruttamento di questi popolamenti, basato su criteri di tipo ecologico anziché amministrativo, è facoltà delle AFV aventi superficie inferiore ai 1.000 ettari entrare a far parte di un distretto di gestione in compartecipazione con un ATC o consorzarsi con un'altra AFV confinante.</p> <p>3. Le modalità di gestione dell'unità territoriale così costituita sono le stesse previste per gli altri distretti, fatta eccezione per la ripartizione dei capi da abbattere che, fermo restando quanto espresso all'articolo 8 del presente regolamento, deve essere stabilita di comune accordo tra il concessionario ed il comitato direttivo dell'ATC.</p> <p>4. <i>Le AFV aventi superficie superiore ai 1.000 ettari, prevedendo tale attività nei rispettivi piani annuali di assestamento e prelievo, possono provvedere alla gestione faunistico-venatoria degli ungulati (ad esclusione del cervo) in modo autonomo, facendosi carico di tutti gli adempimenti già previsti anche per gli ATC, nel pieno rispetto di quanto previsto nel presente Regolamento. Tra i predetti adempimenti, devono essere inoltre contemplati, l'allestimento e la gestione del punto di raccolta e controllo dei capi abbattuti, di cui all'articolo 10.</i></p>	<p>1. Le modalità di gestione faunistico venatoria sono le stesse previste per gli Ambiti Territoriali di Caccia, fatta eccezione per la ripartizione dei capi da abbattere che saranno in totale disponibilità del concessionario dell'azienda faunistico venatoria.</p> <p>2. Le AFV, prevedendo la gestione faunistico-venatoria degli ungulati in modo autonomo, la inseriranno nei rispettivi piani annuali di assestamento e prelievo, facendosi carico di tutti gli adempimenti già previsti anche per gli ATC, che contempleranno anche l'allestimento e la gestione del punto di raccolta e controllo dei capi abbattuti.</p>
---	--

<p align="center"><b><u>CAPO VI - ATTIVITA' DI recupero del CAPI FERITI</u></b></p>	<p align="center"><b><u>CAPO V - ATTIVITA' DI RECUPERO DEI CAPI FERITI</u></b></p>
<p align="center"><b><u>Articolo - 14 Generalità</u></b></p> <p>1. <i>La Provincia disciplina e coordina, nell'osservanza di quanto stabilito dall'art.12 del "R.R. n. 21, il recupero dei capi feriti, che si configura come parte integrante delle attività gestionali inerenti gli ungulati selvatici.</i></p> <p>2. Allo scopo di ottimizzare l'efficienza di tale attività, la Provincia si dota di un "Servizio di recupero Provinciale" costituito da personale di Vigilanza della Provincia in possesso dell'abilitazione di cui all'articolo 16 e da ausiliari con le caratteristiche descritte al successivo articolo 18.</p> <p>3. <i>comma abrogato</i></p> <p>4. <i>La Provincia si avvale del Servizio di cui al comma precedente a suo insindacabile giudizio e con particolare riferimento a:</i></p> <p>a) interventi in zone di protezione in periodi in cui l'attività venatoria è interdetta,</p> <p>b) interventi a seguito di investimenti stradali.</p>	<p align="center"><b><u>Art. 13 – Recupero di capi feriti. Generalità.</u></b></p> <p>1. La Provincia disciplina, nell'osservanza di quanto stabilito dall'art. 20 del Regolamento Regionale n. 1/2008, il recupero dei capi feriti, che si configura come parte integrante delle attività gestionali inerenti gli ungulati selvatici.</p> <p>2. Allo scopo di ottimizzare l'efficienza di tale attività, la Provincia si avvale di operatori in possesso dell'abilitazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g) del Regolamento Regionale n. 1/2008 e da ausiliari con le caratteristiche descritte al successivo articolo 14.</p>
<p><b><u>Articolo 15 - Corso di abilitazione per conduttore di cane da traccia</u></b></p> <p>1. La Provincia, coordina l'organizzazione dei corsi di abilitazione per conduttori di cani da traccia e provvede ad istituire l'apposito Registro Provinciale degli Abilitati (di seguito denominato "RPA"), di cui al successivo art.</p>	<p align="center"><b>abrogato</b></p>

<p>17. Il programma del corso è soggetto all'approvazione della Provincia.</p> <p>2. <i>Possono presentare domanda di ammissione al corso tutti coloro che ne facciano richiesta ed abbiano i requisiti stabiliti dal R.R. 21 e dalle direttive regionali in materia.</i></p> <p>3. La Provincia stabilisce il numero di partecipanti a ciascuna sede di attività didattica. Qualora le richieste di iscrizione al corso superino le disponibilità, sarà utilizzato come criterio di accettazione l'ordine di arrivo delle domande. Le domande non accolte, saranno utilizzate per stilare una graduatoria e rappresentano titolo preferenziale per l'ammissione ai corsi successivi.</p> <p>4. Al termine del corso, la cui <u>frequenza è obbligatoria</u>, è prevista una prova d'esame. L'esito favorevole della predetta prova permette di conseguire la qualifica di conduttore di cane da traccia, di cui al comma 1, lettera f dell'art. 6 del vigente "R.R. n. 21".</p> <p>5. La Provincia si riserva la possibilità di verificare, ogni qualvolta lo ritenga necessario, il rispetto degli obblighi di frequenza ed il corretto svolgimento del corso.</p>	
<p><b><u>Art 16 - Esame di abilitazione del</u></b></p>	<p><b>abrogato</b></p>

**conduttore**

1. La frequenza al corso di formazione costituisce titolo indispensabile per l'ammissione alle prove di esame .

2. La commissione d'esame è nominata dal Dirigente del Servizio Provinciale preposto ed è composta dal Dirigente medesimo con funzioni di Presidente, da un Istruttore Faunistico, ai sensi del comma 1, lettera b dell'art. 6 del vigente "R.R. n. 21", da due conduttori di cani da traccia abilitati e da un membro iscritto all'RPA della Provincia di Modena.

3. L'esame di abilitazione si compone di una prova scritta, di una prova orale e di una prova pratica di riconoscimento sul campo degli indizi presenti sul luogo del tiro (Anschuss), con relativa organizzazione di un servizio di recupero.

4. La prova scritta si basa su 25 quiz. Non è ammesso alla prova orale il candidato che abbia risposto erroneamente a più di 5 quiz. La prova orale consiste in un colloquio finalizzato a valutare la preparazione del candidato su aspetti strettamente inerenti il recupero degli ungulati selvatici, anche sotto il profilo normativo.

5. Conseguè l'abilitazione il candidato che abbia superato positivamente la prova scritta, la prova orale ed abbia dimostrato

buona attitudine nell'organizzare il servizio di recupero che costituisce la prova pratica.	
<p align="center"><b><u>Art. 17 - Registro Provinciale degli Abilitati al recupero degli ungulati feriti (RPA)</u></b></p> <p>1. Presso la Provincia di Modena è istituito il Registro Provinciale degli Abilitati al recupero degli ungulati feriti (RPA).</p> <p>2. L'iscrizione all'RPA avviene su richiesta scritta del candidato che abbia conseguito la qualifica di cui al precedente art. 16 e sia possessore (e/o conduttore) di un cane iscritto ai libri genealogici, con i requisiti di cui all'articolo successivo.</p> <p>3. L'iscrizione all'RPA è inoltre consentita a tutti coloro i quali abbiano conseguito l'abilitazione al recupero degli ungulati feriti in altre province dell'Emilia Romagna, o siano in possesso di un titolo equipollente, purché residenti in provincia di Modena od iscritti ad un ATC modenese.</p>	<p align="center"><b><u>Art. 14 – Registro Provinciale degli Abilitati al recupero degli ungulati feriti (RPA).</u></b></p> <p>1. Presso la Provincia di Modena è istituito il Registro Provinciale degli Abilitati al recupero degli ungulati feriti (RPA).</p> <p>2. L'iscrizione al RPA avviene su richiesta scritta del candidato che abbia conseguito la qualifica di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g) del Regolamento Regionale n. 1/2008 e sia possessore e/o conduttore di un cane che abbia conseguito almeno la qualifica di "molto buono" in una prova di lavoro riconosciuta dall'ENCI e/o con i requisiti di cui all'articolo 20 del Regolamento Regionale n. 1/2008.</p>
<p align="center"><b><u>Art. - 18 Requisiti dell'ausiliare</u></b></p> <p>1. L'ausiliare da impiegare nelle operazioni di recupero, deve appartenere alle seguenti razze: segugio hannoveriano, segugio bavarese, Dachsbracke o ad una delle razze che prevedono il lavoro su traccia nel proprio "standard".</p> <p>2. L'ausiliare di cui al comma precedente deve avere conseguito: o la qualifica di</p>	<p align="center"><b>abrogato</b></p>

<p>almeno "molto buono" in una prova di lavoro riconosciuta dall'ENCI o da altra Associazione Cinofila specializzata; oppure l'abilitazione assegnata da un Giudice ENCI. La suddetta qualifica, deve essere trascritta sul libretto di lavoro dell'ausiliare ed essere verificata in appositi raduni all'uopo organizzati, almeno una volta ogni 2 anni.</p>	
<p><b><u>Art. - 19 Autorizzazione al recupero degli ungulati feriti</u></b></p> <p>1. Annualmente, sulla base del Registro Provinciale degli Abilitati, la Provincia provvede al rilascio delle autorizzazioni per il recupero degli ungulati feriti. A questo proposito, a tutti i conduttori abilitati, al momento dell'iscrizione all'RPA, viene rilasciato un tesserino individuale di riconoscimento, corredato di una fotografia autenticata, riportante le generalità del conduttore, la data e la provincia presso la quale ha conseguito l'abilitazione, il nome, la razza il numero del libretto di lavoro e del tatuaggio, degli ausiliari di cui il conduttore suddetto intende fare uso.</p> <p>2. Il tesserino di cui al comma precedente viene vidimato annualmente dalla Provincia. Detta vidima consente l'attività di recupero per l'anno di riferimento. La Provincia, a suo insindacabile giudizio, può escludere dall'attività di recupero i conduttori per uno o più anni.</p>	<p><b>abrogato</b></p>

<p>3. E' vietato a chiunque non sia in possesso del tesserino vidimato svolgere attività di recupero degli ungulati feriti.</p> <p>4. La Provincia provvede annualmente ad inviare agli ATC l'elenco aggiornato dei conduttori di cane da traccia iscritti all'RPA ed autorizzati ad esercitare l'attività di recupero degli ungulati feriti.</p>	
<p><b><u>Art. - 20 Limitazioni all'attività di recupero.</u></b></p> <p>1. Durante l'attività di recupero degli ungulati feriti, ferma restando la possibilità da parte del conduttore del cane da traccia di abbattere il capo ferito, è vietata qualunque forma di attività venatoria.</p> <p>2. Nei casi in cui il recupero si svolga in giorni di silenzio venatorio o in ambiti in cui la caccia è preclusa, il conduttore è tenuto ad avvertire preventivamente il Personale di Vigilanza territorialmente competente, fornendo informazioni precise circa la località e i tempi d'intervento.</p> <p>3. Nel caso in cui il recupero debba svolgersi in strutture territoriali d'iniziativa privata (Aziende Venatorie, Centri privati di riproduzione selvaggina allo stato naturale, Zone addestramento cani, ecc.), il conduttore è tenuto ad avvisare il Titolare, concordando con esso le modalità del recupero.</p>	<p><b>abrogato</b></p>

<p><b><u>Art. 21 - Attività di recupero degli ungulati in seguito a piani di controllo od altre cause.</u></b></p> <p>1. Anche nei periodi in cui l'attività venatoria è preclusa, il recupero degli ungulati feriti è comunque previsto relativamente ai piani di controllo e nel rispetto della normativa vigente. A tal proposito, il conduttore di cane da traccia, iscritto all'RPA ed in possesso di vidima per l'anno di riferimento, deve essere autorizzato dal Personale di Vigilanza territorialmente competente ed assume in queste circostanze il ruolo di coadiutore, come da D.G.R. n. 878 del 1995 e successive modifiche.</p> <p>2. Il recupero di soggetti feriti a seguito di investimenti stradali od altre cause accidentali, appartenenti a specie non oggetto di piani di controllo, deve essere condotto in presenza di Personale di Vigilanza territorialmente competente. L'eventuale soppressione degli individui recuperati deve essere effettuata, laddove possibile, da un Veterinario che ne verifichi (mediante referto) la necessità. In caso contrario, la decisione spetta al Personale di Vigilanza.</p>	<p><b><u>Art. 16 - Attività di recupero degli ungulati in seguito a piani di controllo od altre cause.</u></b></p> <p>1. Anche nei periodi in cui l'attività venatoria è preclusa, il recupero degli ungulati feriti è comunque previsto relativamente ai piani di controllo e nel rispetto della normativa vigente.</p> <p>2. A tal proposito, il conduttore di cane da traccia iscritto al RPA deve essere autorizzato dal personale di vigilanza territorialmente competente.</p> <p>3. Il recupero di soggetti feriti a seguito di investimenti stradali od altre cause accidentali, appartenenti a specie non oggetto di piani di controllo, deve essere condotto in presenza del personale di vigilanza territorialmente competente. L'eventuale soppressione degli individui recuperati deve essere effettuata, laddove possibile, da un veterinario che ne verifichi (mediante referto) la necessità. In caso contrario, la decisione spetta al personale di vigilanza.</p>
<p><b><u>Art. 22 – Registro di attività del conduttore.</u></b></p> <p>1. I conduttori di cani da traccia, iscritti</p>	<p><b><u>Art. 17 – Registro di attività del conduttore.</u></b></p> <p>1. I conduttori di cani da traccia iscritti al</p>

<p>all'RPA, sono tenuti a redigere un apposito registro, predisposto e fornito dalla Provincia, in cui sono annotati tutti gli aspetti inerenti gli interventi di recupero dei capi feriti.</p> <p>2. Copia del suddetto registro viene trasmessa dal conduttore alla Provincia al termine di ciascun anno di attività.</p>	<p>RPA sono tenuti a compilare un apposito verbale predisposto e fornito dalla Provincia, in cui sono annotati tutti gli aspetti inerenti gli interventi di recupero dei capi feriti.</p> <p>2. Copia dei verbali contenuti nel suddetto registro viene trasmessa dal conduttore alla Provincia al termine di ciascun anno di attività entro il 30 aprile.</p>
<p align="center"><b><u>Art. 23 - Addestramento ed allenamento dei cani da traccia.</u></b></p> <p>1. Ai conduttori di cani da traccia, iscritti all'RPA, è consentito l'uso e la detenzione di pelli o altro materiale organico idoneo all'addestramento ed allenamento degli ausiliari.</p>	<p align="center"><b><u>Art. 18 - Addestramento ed allenamento dei cani da traccia.</u></b></p> <p>1. Ai conduttori di cani da traccia iscritti al RPA è consentito l'uso e la detenzione di pelli o altro materiale organico idoneo all'addestramento ed allenamento degli ausiliari.</p> <p>2. Qualora il conduttore intenda eseguire tracce di addestramento come previsto dall'articolo 20, comma 4 del Regolamento Regionale n. 1/2008 oltre a darne congruo preavviso al Corpo di Polizia Provinciale dovrà, analogamente, comunicare tale attività anche al responsabile dell'istituto faunistico territorialmente competente.</p>
<p align="center"><b><u>Art 24 - Servizio di recupero degli ungulati feriti.</u></b></p> <p>1. I conduttori di cani da traccia iscritti all'RPA svolgono il loro servizio su tutto il territorio provinciale. Allo scopo di ottimizzare l'efficienza dell'attività di recupero, gli interventi possono essere</p>	<p align="center"><b><u>Art 19 - Servizio di recupero degli ungulati feriti.</u></b></p> <p>1. I conduttori di cani da traccia iscritti al RPA svolgono il loro servizio su tutto il territorio e possono essere organizzati, stabilendo competenze territoriali per ciascuno dei conduttori suddetti.</p>

<p>organizzati, previo accordo con le Commissioni Tecniche ed i Comitati Direttivi degli ATC, stabilendo competenze territoriali per ciascuno dei conduttori suddetti. L'ambito di attività dei conduttori può essere definito sulla base dei distretti di gestione, di cui all'articolo 2 del presente Regolamento.</p> <p>2. Per conseguire gli obiettivi di cui al precedente comma, è facoltà dei membri dell'RPA dotarsi di un proprio Regolamento Interno. Tale documento è soggetto all'approvazione della Provincia, che, sulla base di quanto disposto all'art. 12 del "R.R. 21", verifica la coerenza del predetto Regolamento con la necessità di garantire un servizio adeguatamente articolato dal punto di vista territoriale.</p>	<p>2. E' facoltà dei membri del RPA dotarsi di un proprio Regolamento interno, col quale si dovranno prevedere le modalità organizzative e strutturali del gruppo ed eventuali accordi con gli Istituti e/o Enti.</p> <p>3. Il Regolamento interno sarà soggetto all'approvazione della Provincia, che ne verifica la coerenza con la necessità di garantire un servizio adeguatamente articolato dal punto di vista territoriale.</p>
<b>CAPO VII - DISPOSIZIONI FINALI</b>	<b>CAPO VI - DISPOSIZIONI FINALI</b>
<p style="text-align: center;"><b><u>Art. 25 – Sospensione e revoca del prelievo di selezione</u></b></p> <p>1. La mancata presentazione, nei formati cartografici previsti, di quanto contemplato all'articolo 2, comporta la mancata autorizzazione, del piano di abbattimento.</p> <p>2. L'applicazione di metodi di censimento non conformi a quanto previsto all'articolo 3 comporta la mancata autorizzazione, nelle aree interessate, del prelievo di selezione, per tutta la stagione venatoria successiva.</p> <p>3. La mancata trasmissione del programma</p>	<b>abrogato</b>

previsto all'art. 3 commi 2 e 3 e di quanto previsto all'art. 8 comma 5, comporta la mancata autorizzazione dei piani di abbattimento, su tutto il territorio di competenza. La trasmissione in ritardo del suddetto materiale, comporta la mancata autorizzazione della caccia di selezione, nelle aree di censimento e prelievo in cui le attività censuarie si siano svolte in data precedente alla consegna alla Provincia del programma in questione.

4. La mancata ottemperanza di quanto contemplato all'art. 4, comporta l'esclusione dal prelievo di selezione in tutte le sub-unità gestionali inadempienti. Lo stesso provvedimento si applica in riferimento a quanto previsto agli artt. 7 ed 11.

5. In riferimento a quanto disposto all'articolo 6, solamente gli ATC che abbiano ottemperato agli impegni previsti avranno diritto di accesso al prelievo di selezione. In caso contrario, non saranno rilasciate autorizzazioni al prelievo sino all'assolvimento, nei modi previsti, degli obblighi specificati nel suddetto articolo.

**5bis. La mancata trasmissione o la trasmissione in ritardo di quanto previsto all'articolo 9, comma 1, lettera a, comportano, rispettivamente, la revoca del prelievo di selezione per l'intera stagione venatoria o la sospensione sino al compimento dei necessari accertamenti.**

<p>6. La mancata comunicazione, od il ritardo superiore a 15 giorni, di quanto previsto all'art. 10 comma 1, comportano la revoca del prelievo di selezione per l'intera stagione venatoria entrante. La Provincia, in caso di trasmissione del suddetto materiale con un ritardo inferiore ai 15 giorni, provvederà ad autorizzare i prelievi di selezione non appena esauriti i necessari accertamenti.</p> <p><b>7. Qualora il Comitato Direttivo non presenti, o provveda a presentare la documentazione di cui all'articolo 12 o le sue eventuali modifiche con un ritardo superiore a 30 giorni rispetto al termine ivi previsto, l'autorizzazione al prelievo è sospesa in tutto il territorio dell'ATC, per la stagione venatoria a venire.</b></p>	
<p><b><u>Art. 26 - Provvedimenti a carico delle figure preposte alle attività gestionali.</u></b></p> <p>1. La mancata apposizione, da parte del cacciatore autorizzato, del contrassegno numerato al tendine d'Achille del capo abbattuto, sul luogo di rinvenimento delle spoglie, comporta l'esclusione del medesimo dal prelievo di selezione per la stagione venatoria successiva. Tale provvedimento si applica all'accompagnatore nel caso contemplato all'art. 9 comma 3 del presente Regolamento.</p>	<p><b>abrogato</b></p>

2. L'addetto al punto di raccolta, che non provveda ad applicare l'apposito contrassegno numerato all'emimandibola destra del capo ucciso, viene escluso in via definitiva dall'Albo provinciale degli addetti al punto di raccolta.

**2.bis. In caso si verificano le circostanze contemplate al comma 7 dell'articolo 10 e si ometta di richiedere l'intervento del Personale di Vigilanza della Provincia, sia il cacciatore titolare dell'abbattimento sia l'addetto al punto di raccolta sono ritenuti egualmente responsabili dell'infrazione. Entrambi perciò, oltre alla sanzione pecuniaria, sono esclusi dal prelievo di selezione per la stagione venatoria in corso e per quella successiva, anche in riferimento a capi appartenenti a classi diverse da quella oggetto della violazione, di cui siano eventualmente assegnatari.**

3. I cacciatori che non abbiano conseguito il prelievo e non abbiano inviati i contrassegni identificativi entro i termini previsti all'art. 9, comma 2, sono esclusi dal prelievo di selezione per la stagione venatoria in corso e per quella successiva, anche in riferimento a capi appartenenti a classi diverse da quella oggetto della violazione, di cui siano eventualmente assegnatari.

4. Ai cacciatori non iscritti all'ATC, che non abbiano assolto a quanto previsto all'art. 3 comma 3, rinvenuti in azione di caccia

<p>senza la presenza dell'accompagnatore, anche se in possesso dei contrassegni numerati di cui all'art. 9, è precluso l'accesso al prelievo di selezione in provincia di Modena per una stagione venatoria. Lo stesso provvedimento si applica ai cacciatori di selezione neo-abilitati di cui all'art. 9 comma 4 del presente Regolamento.</p> <p>5. L'infrazione di quanto disposto all'art. 19 comma 3, comporta per il trasgressore, l'impossibilità di accesso al registro provinciale degli abilitati, per la stagione venatoria successiva.</p> <p>6. I trasgressori di quanto specificato all'art. 20, saranno espulsi dal registro provinciale degli abilitati.</p> <p>7. In riferimento a quanto disposto al comma 1 dell'art. 21, i trasgressori incorreranno nella sanzione penale di cui all'art. 30 comma 1 lettera a) della Legge Nazionale dell'11 febbraio 1992, n. 157.</p> <p>8. Il mancato adempimento di quanto previsto all'art. 22, comporta per il trasgressore la sospensione dell'attività di recupero, per la stagione venatoria successiva.</p>	
	<p style="text-align: center;"><b><u>Art. 20 – Termini e decadenze.</u></b></p> <p>1. I termini previsti nel presente regolamento</p>

	<p>hanno carattere perentorio.</p> <p>2. Il loro mancato rispetto comporta la decadenza dei relativi diritti, interessi o facoltà o la revoca delle autorizzazioni eventualmente concesse.</p>
<p><b><u>Art. 27 – Sanzioni Amministrative.</u></b></p> <p>1. Per le violazioni al presente Regolamento, anche non espressamente contemplate, si applica, oltre alle sanzioni disciplinari sopra elencate, l'art. 61, comma 3 della Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8.</p>	<p><b><u>Art. 21 – Sanzioni amministrative.</u></b></p> <p>1. Per le violazioni al presente Regolamento si applica l'art. 61, comma 3 della Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8.</p>
	<p><b><u>Art. 22 - Disposizioni di attuazione.</u></b></p> <p>1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento la Provincia predispone l'atto di cui all'art. 2, comma 2.</p>